



**Azienda Ospedaliero Universitaria
San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona**
Scuola Medica Salernitana

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 150 DEL 28/02/2022

OGGETTO: ACCERTAMENTO INOSSERVANZA OBBLIGO VACCINALE A NORMA DEGLI ARTT. 4 E 4 BIS DEL D.L. N. 44/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 76/2021, COME MODIFICATO DAL D.L. 172/2021. PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DAL SERVIZIO. ESECUZIONE IMMEDIATA

L'anno duemilaventidue, il giorno 28 del mese di Febbraio, in Salerno, nella sede dell'AOU "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona"

IL DIRETTORE GENERALE

- Dott. Vincenzo D'Amato, giusta D.P.G.R.C. n. 77 del 10.06.2020;
- Visto il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;
- Su conforme proposta della UOC GRU

HA ADOTTATO

Il seguente provvedimento:

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE**PREMESSO**

- che il decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni in Legge 28 maggio 2021, n. 76, dispone l'obbligatorietà della vaccinazione anti SARS-CoV-2 per gli esercenti le professioni sanitarie;
- che il decreto legge 26 novembre 2021, n.172, nel confermare l'obbligo vaccinale, ne ha esteso l'obbligatorietà al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis;

VISTA

- la comunicazione prot. n.5218 del 21/02/2022 del Direttore della Struttura Complessa di appartenenza del dipendente con la quale è stato rappresentato che il medesimo risulta sprovvisto della Certificazione Verde (Green Pass Rafforzato), con richiesta urgente di attivazione degli adempimenti consequenziali previsti dalla citata vigente normativa, per cui ne è stato interdetto l'accesso al luogo di lavoro;

RITENUTO di

- dover procedere alla conseguente sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 e, pertanto, dall'espletamento della prestazione lavorativa del dipendente di cui all' allegato, del quale viene omessa la pubblicazione in attuazione della normativa in rispetto dei dati personali, con decorrenza dal 21/02/2022, data di avvenuto accertamento della inosservanza dell'obbligo vaccinale, e fino all'assolvimento del medesimo;
- dover, pertanto, disporre la sospensione, ai sensi del DL 44 e del DL 172/2021, della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento comunque denominato per l'intero periodo di sospensione;
- dover comunicare il presente provvedimento all' Ordine professionale di appartenenza del dipendente interessato;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e utile per il servizio pubblico;

PROPONE

Per tutto quanto indicato in premessa che qui si intende richiamato, l'adozione del deliberato che segue:

DI PROCEDERE


- alla sospensione, con decorrenza 21/02/2022, dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 e, pertanto, dall'espletamento della prestazione lavorativa del dipendente di cui all' allegato, del quale viene omessa la pubblicazione in attuazione della normativa in rispetto dei dati personali, fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale come previsto dall'art. 4, comma 5 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito in Legge 76/2021, e successivamente riformulato dal D.L. 172/2021 nel testo di seguito riportato: *“La sospensione di cui al comma 4 è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”*;

DI DISPORRE la sospensione, ai sensi del citato art. 4, comma 5, del DL n. 44/2021 e s.m.i., della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento comunque denominato spettante al predetto dipendente per l'intero periodo di sospensione;

DI COMUNICARE il presente provvedimento all'Ordine professionale del dipendente interessato ed al medesimo;

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dell'Azienda.

Il Dirigente Amministrativo
dott. Gerardo Lupo




IL DIRETTORE
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
dott. Carmelo Ventre




In data 25/02/2022, il Dirigente della U.O.C. Economico-Finanziaria attesta la regolarità contabile della imputazione sul conto indicato e che la spesa complessiva di euro 2520 per l'anno 2022 è autorizzata con il budget n. che presenta la sufficiente disponibilità.

Il Direttore U.O.C.
Gestione Economico Finanziaria
FIRMA Dr. Michele Chiacchio



Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, che sottoscrivono per la conferma:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Ferdinando Memoli



IL DIRETTORE SANITARIO
Dr.ssa Anna Borrelli



IL DIRETTORE GENERALE
(Ex D.P.G.R.C. N°77 del 10/06/2020)

DELIBERA

per i motivi sopra esposti, che si intendono qui di seguito integralmente riportati e confermati:

- alla sospensione, con decorrenza 21/02/2022, dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 e, pertanto, dall'espletamento della prestazione lavorativa del dipendente di cui all' allegato, del quale viene omessa la pubblicazione in attuazione della normativa in rispetto dei dati personali, fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale come previsto dall'art. 4, comma 5 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito in Legge 76/2021, e successivamente riformulato dal D.L. 172/2021 nel testo di seguito riportato: *"La sospensione di cui al comma 4 e' efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominato"*;

DI DISPORRE la sospensione, ai sensi del citato art. 4, comma 5, del DL n. 44/2021 e s.m.i., della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento comunque denominato spettante al predetto dipendente per l'intero periodo di sospensione;

DI COMUNICARE il presente provvedimento all'Ordine professionale del dipendente interessato ed al medesimo;

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dell'Azienda.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'U.O.C. Gestione Risorse Umane per l'esecuzione ed al Collegio Sindacale, ai sensi della normativa vigente;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Vincenzo D'Amato

